

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2349)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'*infortunio in itinere*

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno 1967 viene a scadere il termine, già prorogato con legge 11 marzo 1965, n. 158 e 1° dicembre 1966, n. 1086, per l'emanazione di norme intese a disciplinare i casi di infortunio che si verificano durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quelli di lavoro.

Le ragioni che hanno reso necessario a suo tempo prorogare il termine per l'emanazione delle norme suddette sono già state esposte allorchè venne presentato il primo disegno di legge di proroga.

Tali ragioni, che si ricollegano a difficoltà di ordine tecnico-finanziario sono tuttora valide. Il Governo, infatti, non ritiene possibile, anche se la situazione economica del Paese è in fase di netta ripresa, di poter gravare la produzione degli oneri che deriveranno dall'attuazione delle norme de-

legate, la cui area soggettiva di tutela è particolarmente ampia.

Secondo un calcolo approssimativo effettuato sulla base del vigente sistema finanziario della ripartizione dei capitali di copertura, con conseguente capitalizzazione preventiva delle rendite, detti oneri dovrebbero aggirarsi sui 90 miliardi di lire, di cui 80 a carico della gestione industria e 10 della gestione agricola. Non si può escludere, però, in sede di pratica attuazione del provvedimento, una loro ulteriore lievitazione in considerazione appunto dell'ampiezza della tutela in esso prevista.

D'altra parte, è da rilevare che solo in questi giorni è stato presentato alla Camera il disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la cui applicazione, attra-

verso le contropartite attive conseguenti alle azioni di rivalsa sui responsabili degli infortuni stradali, determinerà un notevole alleggerimento di oneri.

Il nostro Paese, quindi, allorchè detto provvedimento diverrà operante, potrà trovarsi sullo stesso piano degli altri Paesi della Comunità economica europea che hanno una copertura assicurativa di rischi analoga a quella che dovrà essere garantita con il provvedimento delegato; Paesi nei quali, peraltro, è da tempo vigente un sistema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante da incidenti automobilistici.

Vi è poi da tener presente che, nel quadro della riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — unificazione prevista da un disegno di legge governativo anch'esso presentato alla Camera — viene apportato al sistema finanziario della gestione industria dell'INAIL una modifica di grande rilievo mediante l'adozione di un sistema tecnico di ripartizione pura di tutti gli oneri della gestione, con la costituzione di una speciale riserva di garanzia per l'erogazione delle rendite.

Per effetto di tale sostanziale innovazione sarà possibile ottenere un'ulteriore riduzione di oneri rispetto a quelli cui si è accennato che sono stati preventivati in base al sistema finanziario attualmente vigente.

È da tenere presente, infine, che la riscossione unificata dei contributi, eliminando e semplificando determinati adempimenti, consentirà altresì un'attenuazione di costi di cui sarà possibile tener conto in sede di determinazione delle nuove aliquote contributive.

In relazione a quanto precede non può non essere sottolineato che la prevedibile riduzione di oneri che potrà derivare dall'approvazione delle iniziative legislative dianzi ricordate, consentirà di superare più agevolmente quelle difficoltà che, purtroppo, non hanno reso ancora possibile, per esigenze obiettive, l'attuazione piena e completa alla delega contenuta nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Il Governo sottopone, pertanto, all'approvazione del Parlamento il presente provvedimento con il quale, fermi restando i criteri e le modalità previsti nella legge già citata, il termine per l'emanazione delle norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* viene prorogato al 31 dicembre 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'infortunio *in itinere*, già prorogato con le leggi 11 marzo 1965, n. 158 e 1° dicembre 1966, n. 1086, è fissato al 31 dicembre 1968, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.